II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 1996

che fissa le condizioni specifiche di riconoscimento degli stabilimenti situati presso mercati all'ingrosso

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/658/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche [1], modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE [2], in particolare l'articolo 13, terzo trattino,

vista la direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile [3], modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia del 1994, in particolare l'articolo 20, primo trattino,

vista la direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne [4], modificata da ultimo dalla direttiva 95/68/CE [5], in particolare l'articolo 17, primo trattino,

considerando che nella Comunità i mercati all'ingrosso della carne e dei prodotti a base di carne hanno una lunga tradizione;

considerando che gli stabilimenti situati presso mercati all'ingrosso ai quali si applicano le direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE e 77/99/CEE presentano speciali caratteristiche tecniche; che tali stabilimenti utilizzano alcuni locali comuni, ad esempio quelli di sezionamento delle carni;

considerando che occorre tener conto di tali aspetti tecnici al fine di stabilire le condizioni per il riconoscimento di detti stabilimenti situati presso mercati all'ingrosso;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione fissa le condizioni specifiche di riconoscimento degli stabilimenti situati presso mercati all'ingrosso, conformemente a quanto disposto dalle direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE e 77/99/CEE.

Articolo 2

Ai sensi della presente decisione per «mercato all'ingrosso» si intende un mercato comprendente una serie di stabilimenti indipendenti che possono usufruire di impianti comuni, comprese zone comuni nelle quali le carni fresche, eventualmente anche di pollame, sono sezionate, conservate, presentate per la vendita e immesse sul mercato, oppure nelle quali i prodotti a base di carne sono elaborati, conservati, presentati per la vendita e immessi sul mercato. Un mercato all'ingrosso può essere connesso con altri stabilimenti riconosciuti.

[1] GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.
[2] GU n. L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 7.
[3] GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23.
[4] GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85.
[5] GU n. L 332 del 30. 12. 1995, pag. 10.

Articolo 3

1. Uno stabilimento situato presso un mercato all'ingrosso può figurare nell'elenco degli stabilimenti riconosciuti di cui all'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 64/433/CEE soltanto se soddisfa le condizioni indicate nell'allegato I.

2. Uno stabilimento situato presso un mercato all'ingrosso può figurare nell'elenco degli stabilimenti riconosciuti di cui all'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 71/118/CEE soltanto se soddisfa le condizioni indicate nell'allegato II.

3. Uno stabilimento situato presso un mercato all'ingrosso può figurare nell'elenco degli stabilimenti riconosciuti di cui all'articolo 8, paragrafo 1 della direttiva 77/99/CEE soltanto se soddisfa le condizioni indicate nell'allegato III.

Articolo 4

1. Gli stabilimenti o insiemi di stabilimenti che operano nell'ambito di un mercato all'ingrosso possono ricevere un numero di riconoscimento veterinario.

2. Il numero di riconoscimento veterinario di cui al paragrafo 1 può essere temporaneamente sospeso o revocato dalla competente autorità nazionale se uno stabilimento o un insieme di stabilimenti non soddisfa più le condizioni poste dalla normativa comunitaria. La sospensione o la revoca non pregiudicano necessariamente il riconoscimento degli altri stabilimenti del mercato all'ingrosso.

Articolo 5

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Condizioni per il riconoscimento di stabilimenti di cui alla direttiva 64/433/CEE situati presso mercati all'ingrosso

1. Gli stabilimenti devono soddisfare le condizioni per il riconoscimento degli stabilimenti di cui all'allegato I, capitolo I e III della direttiva 64/433/CEE.

   Tuttavia le aree, le attrezzature e gli impianti di cui al capitolo I, punti 1, 2, lettera b), 4 lettera c) ed e) e da 5 a 13 e al capitolo III, punto 15 da lettera a) a d) possono essere utilizzati in comune.

   Se necessario, altri locali possono essere aggiunti al locale di cui al capitolo I, punto 9, riservato al servizio veterinario; il locale o i locali possono essere ubicati in un'altra parte del mercato all'ingrosso.

2. Aree con magazzini frigoriferi

   Se esistono altre aree con magazzini frigoriferi oltre a quelle di cui all'allegato I, capitolo III, punto 15, lettera a) della direttiva 64/433/CEE, esse devono presentare i requisiti speciali per il riconoscimento dei depositi frigoriferi di cui al capitolo IV del citato allegato I della direttiva 64/433/CEE.

3. Magazzinaggio

   Le carcasse, le mezzene, i quarti o altri tagli e le frattaglie esposti per la selezione o la vendita devono venir tenuti refrigerati in condizioni atte a garantire che la temperatura interna rimanga conforme a quanto previsto nell'allegato I, capitolo XIV, punto 66 della direttiva 64/433/CEE.

   Se necessario, dovranno essere disponibili locali frigoriferi per l'ispezione delle merci o contenitori frigoriferi per l'esposizione delle stesse.

4. Devono essere rispettate le condizioni igieniche di cui alla direttiva 64/433/CEE, allegato I, capitolo V — in particolare quelle del punto 19 — capitolo VII, punto 38 e capitoli IX, XII e XV.

   Devono essere adottati tutti i possibili provvedimenti atti a garantire che le persone aventi accesso alle zone in cui la carne è manipolata o esposta soddisfino i requisiti in materia di igiene di cui all'allegato I, capitolo V, punti 18, lettera a) e 24 della direttiva 64/433/CEE.

5. Devono essere rispettate le disposizioni in materia di sorveglianza di cui all'articolo 9 e all'allegato I, capitoli X e XI della direttiva 64/433/CEE.

   Nel caso di stabilimenti che operano congiuntamente, i conduttori o i proprietari degli stabilimenti stessi, oppure i loro rappresentanti, sono responsabili in solido del rispetto delle condizioni di riconoscimento e dell'osservanza delle disposizioni in materia di igiene. A tal fine essi designano un responsabile cui è affidato il regolare controllo igienico generale delle condizioni di produzione esistenti negli stabilimenti che operano congiuntamente, conformemente a quanto disposto dall'articolo 10, paragrafo 2 della direttiva 64/433/CEE.

   Il nome di tale responsabile è comunicato alle autorità competenti.

   Tale accordo con gli stabilimenti che operano congiuntamente costituisce una parte essenziale del riconoscimento.

6. Devono essere soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, parte A, lettera f) della direttiva 64/433/CEE.

ALLEGATO II

Condizioni per il riconoscimento di stabilimenti di cui alla direttiva 71/118/CEE situati presso mercati all'ingrosso

1. Gli stabilimenti devono soddisfare le condizioni per il riconoscimento degli stabilimenti di cui all'allegato I, capitoli I e III della direttiva 71/118/CEE.

   Tuttavia le aree, le attrezzature e gli impianti di cui al capitolo I, punti 1, 2, lettera b), 4 lettera c) ed e) e da 5 a 13 e al capitolo III, punto 15 da lettera a) a c) possono essere utilizzati in comune.

   Se necessario, altri locali possono essere aggiunti al locale di cui al capitolo I, punto 9, riservato al servizio veterinario; il locale o i locali possono essere ubicati in un'altra parte del mercato all'ingrosso.

2. Aree con magazzini frigoriferi

   Se esistono altre aree con magazzini frigoriferi oltre a quelle di cui all'allegato I, capitolo III, punto 15, lettera a) della direttiva 71/118/CEE, esse devono presentare i requisiti speciali per il riconoscimento dei depositi frigoriferi di cui al capitolo IV del citato allegato I della direttiva 71/118/CEE.

3. Magazzinaggio

   Le carcasse sezionate e le frattaglie esposte per la selezione o la vendita devono venir tenute refrigerate in condizioni atte a garantire che la temperatura interna rimanga conforme a quanto previsto nell'allegato I, capitolo XIII, punto 69 della direttiva 71/118/CEE.

   Se necessario, dovranno essere disponibili locali frigoriferi per l'ispezione delle merci o contenitori frigoriferi per l'esposizione delle stesse.

4. Devono essere rispettate le condizioni igieniche di cui alla direttiva 71/118/CEE, allegato I, capitolo V — in particolare quelle del punto 19 — capitolo VII, punto 38 e capitoli X, XIV e XV.

   Devono essere adottati tutti i possibili provvedimenti atti a garantire che le persone aventi accesso alle zone in cui la carne è manipolata o esposta soddisfino i requisiti in materia di igiene di cui all'allegato I, capitolo V, punti 18, lettera a) e 24 della direttiva 71/118/CEE.

5. Devono essere rispettate le disposizioni in materia di sorveglianza di cui all'articolo 8 e all'allegato I, capitoli XI e XII della direttiva 71/118/CEE.

   Nel caso di stabilimenti che operano congiuntamente, i conduttori o i proprietari degli stabilimenti stessi, oppure i loro rappresentanti, sono responsabili in solido del rispetto delle condizioni di riconoscimento e dell'osservanza delle disposizioni in materia di igiene. A tal fine essi designano un responsabile cui è affidato il regolare controllo igienico generale delle condizioni di produzione esistenti negli stabilimenti che operano congiuntamente, conformemente a quanto disposto dall'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 71/118/CEE.

   Il nome di tale responsabile è comunicato alle autorità competenti.

   Tale accordo con gli stabilimenti che operano congiuntamente costituisce una parte essenziale del riconoscimento.

6. Devono essere soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, parte A, lettera i) della direttiva 71/118/CEE.

ALLEGATO III

Condizioni per il riconoscimento di stabilimenti di cui alla direttiva 77/99/CEE situati presso mercati all'ingrosso

1. Gli stabilimenti devono soddisfare le condizioni per il riconoscimento degli stabilimenti di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 77/99/CEE.

   Tuttavia le aree, le attrezzature e gli impianti di cui ai punti 1, 3 e 4 e da 8 a 15 di detto capitolo possono essere utilizzati in comune.

   Se necessario, altri locali possono essere aggiunti al locale di cui al capitolo I, punto 12, riservato al servizio veterinario; il locale o i locali possono essere ubicati in un'altra parte del mercato all'ingrosso.

2. A seconda del prodotto e del tipo di attività svolta, gli stabilimenti devono ottemperare alle pertinenti disposizioni dell'allegato B, capitolo I.

3. Magazzinaggio

   I prodotti a base di carne devono venir immagazzinati e trasportati conformemente a quanto disposto nell'allegato B, capitolo VII.

   Se necessario, dovranno essere disponibili locali frigoriferi per l'ispezione delle merci o contenitori frigoriferi per l'esposizione delle stesse.

4. Devono essere rispettate le condizioni igieniche di cui alla direttiva 77/99/CEE, allegato A, capitolo II e allegato B, capitoli II, III, IV e V.

   Devono essere adottati tutti i possibili provvedimenti atti a garantire che le persone aventi accesso alle zone in cui la carne è manipolata o esposta soddisfino i requisiti in materia di igiene di cui all'allegato A, capitolo II e all'allegato B, capitolo II della direttiva 77/99/CEE.

5. Devono essere rispettate le disposizioni in materia di sorveglianza di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 3 e all'allegato B, capitoli IV e VI della direttiva 77/99/CEE.

   Nel caso di stabilimenti che operano congiuntamente, i conduttori o i proprietari degli stabilimenti stessi, oppure i loro rappresentanti, sono responsabili in solido del rispetto delle condizioni di riconoscimento e dell'osservanza delle disposizioni in materia di igiene. A tal fine essi designano un responsabile cui è affidato il regolare controllo igienico generale delle condizioni di produzione esistenti negli stabilimenti che operano congiuntamente, conformemente a quanto disposto dall'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 77/99/CEE.

   Il nome di tale responsabile è comunicato alle autorità competenti.

   Tale accordo con gli stabilimenti che operano congiuntamente costituisce una parte essenziale del riconoscimento.

6. Devono essere soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 3, parte A, punto 9, lettera b) della direttiva 77/99/CEE.